



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/FPC/rc

Roma, 24 marzo 2026

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di  
Bergamo**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 121/2025 - Quesito in materia di applicabilità della nuova disciplina dell'art. 16 "Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari" del Regolamento FPC- criterio di computo applicabile.*

Facciamo seguito al quesito del 14 novembre 2025 con il quale si chiedono chiarimenti in merito ai criteri di valutazione delle attività formative particolari di cui all'articolo 16 del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 ottobre 2025.

In particolare, viene richiesto di chiarire:

- quale disciplina regolamentare debba essere applicata ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per attività formative particolari svolte anteriormente alla data di pubblicazione del nuovo Regolamento ma valutate successivamente e quindi se tali attività debbano essere eventualmente rivalutate alla luce dei nuovi criteri introdotti;
- più in generale se debbano essere rivalutate le attività formative particolari inserite fino al 14 ottobre 2025.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento per la formazione professionale continua del 15 ottobre 2025 prevede, all'articolo 22, che *"le nuove disposizioni entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 che si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia"*.

In particolare, l'art. 16 incide sui limiti massimi di crediti conseguibili per le attività formative particolari, introducendo un criterio di computo su base triennale in luogo di quello annuale. Tale nuovo criterio di

computo deve essere riferito all'intero triennio formativo in corso al momento della pubblicazione del Regolamento, vale a dire al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025.

Una diversa interpretazione, volta a limitare l'efficacia della norma alle sole attività svolte successivamente alla sua pubblicazione, determinerebbe, infatti, un'artificiosa frammentazione del periodo di riferimento con la conseguenza di sottoporre a criteri di computo differenti i limiti massimi dei crediti conseguibili all'interno del medesimo arco temporale, a seconda della data di svolgimento delle attività.

L'interpretazione sopra richiamata permette inoltre di adottare una soluzione più favorevole per gli iscritti, in quanto permette di applicare il più ampio limite triennale all'insieme delle attività formative particolari svolte nel triennio 2023-2025.

Da quanto esposto, consegue che le attività particolari svolte fino al 14 ottobre 2025 dovranno essere rivalutate, ai fini del computo dei limiti massimi, secondo il nuovo criterio triennale.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente  
Elbano de Nuccio